

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Gianni Guidicelli e cofirmatari per la modifica della Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) del 13 ottobre 1997

del 14 marzo 2011

Il prossimo 1° aprile entreranno in vigore le modifiche della Legge sull'assicurazione disoccupazione (LADI), approvate dal popolo svizzero (ma non dai ticinesi) lo scorso mese di ottobre. Sono delle modifiche sostanziali che toccheranno molti attuali beneficiari delle prestazioni di disoccupazione e limiteranno il diritto per i nuovi disoccupati.

Il Consiglio di Stato, con il messaggio n. 6446, ha tempestivamente proposto delle misure che dovrebbero attenuare i disagi causati dalle citate modifiche legislative che, come è noto, toccheranno principalmente i giovani e i disoccupati di lunga durata.

Riportiamo quanto indica il Consiglio di Stato nel citato messaggio a pagina 2: *«Le principali restrizioni toccheranno le categorie dei giovani alla ricerca del primo impiego e dei disoccupati di lunga durata. Pertanto si ritiene opportuno proporre una revisione della L-rilocc, affinché l'intervento a sostegno di queste categorie non venga indebolito».*

Reputiamo utili le proposte di modifica della L-rilocc proposte dal Consiglio di Stato ma al contempo riteniamo che siano sicuramente insufficienti.

Secondo le previsioni della SECO il 10-12% degli attuali beneficiari delle indennità di disoccupazione sarà toccato dalle modifiche delle LADI. In Ticino si valuta che circa 1000 persone perderanno anticipatamente il diritto alle prestazioni. È una valutazione che abbiamo ragione di credere decisamente ottimistica. Da una verifica puntuale effettuata nell'ambito della cassa disoccupazione OCST per la Regione Tre Valli risulta che al 1° di aprile il 17% dei disoccupati assicurati presso questa cassa perderà il diritto. Nello spazio di 2 mesi (aprile e maggio) questa percentuale salirà al 25%. Lo stesso Ufficio regionale di collocamento di Biasca ha potuto verificare che sarà toccato il 39% dei disoccupati attualmente registrati nelle Tre Valli (oltre 300).

È pure stato previsto un inevitabile riversamento di oneri a carico dei Cantoni e dei Comuni a seguito di una sicura maggior richiesta di prestazioni sociali. Per il Ticino era stato valutato un maggior onere, nell'ambito delle prestazioni assistenziali, degli assegni integrativi e di prima infanzia, per un importo situato tra i 6 e i 13 milioni di franchi. Alla luce di quanto abbiamo indicato in precedenza, c'è purtroppo da credere che l'importo supererà i 13 milioni di franchi.

Bisogna inoltre ricordare che le modifiche della LADI si inseriscono su una situazione occupazionale ticinese preoccupante. Il tasso di disoccupazione registrato a gennaio è ancora del 5.8% ed è sul livello di quello registrato un anno fa. Dal profilo occupazionale i segnali di ripresa non hanno quindi prodotto gli effetti auspicati. Il Ticino rimane del resto in una posizione sfavorita, poiché sul piano nazionale il tasso di disoccupazione, nell'arco dell'ultimo anno, è invece regredito.

In considerazione di quanto esposto riteniamo quindi le modifiche proposte nel messaggio n. 6446 insufficienti.

Facendo uso delle facoltà previste dall'art. 98 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato si chiede nella forma dell'iniziativa parlamentare generica di modificare di conseguenza la L-rilocc, affinché si possano prevedere le seguenti prestazioni aggiuntive.

- Indennità cantonali

Occorre scongiurare la confluenza di un numero accresciuto di persone verso l'assistenza sociale. A questo scopo si propone l'introduzione di prestazioni cantonali sotto forma di indennità che suppliscano a quelle cancellate dalla LADI. La loro erogazione potrebbe essere eventualmente subordinata a criteri di reddito familiare. Queste indennità erano già state previste in passato (fino al 2003) e ammontavano a 120 indennità supplementari erogate nella misura dell'80% delle indennità LADI.

- Provvedimenti del mercato del lavoro

Le persone sottoposte a un periodo di attesa di 6 mesi (in particolare i giovani al termine della formazione) devono potere continuare a beneficiare dei provvedimenti che concorrono ad agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro. Nei casi di comprovata utilità, devono cioè potere essere inseriti in misure quali: corsi di bilancio, stages, corsi di formazione, aziende di pratica commerciale, programmi di occupazione. Non ha senso attendere 6 mesi per poi concentrare nel periodo successivo (4 mesi), durante il quale i giovani hanno diritto alle indennità, le misure volte a facilitarne il collocamento.

Gianni Guidicelli
Boneff - Ghisolfi - Peduzzi